

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio. Un numero separato centesimi 5.

Prezzo delle inserzioni da convenirsi.

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono.

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Elezioni commerciali

Notificazione

In esecuzione al disposto dell'art. 17 della Legge 6 luglio 1862 N. 680, si fa noto che questa Camera di Commercio, nella tornata 19 stante, visti ed esaminati i verbali delle operazioni elettorali commerciali del giorno 4, e fatto il computo dei voti rispettivamente ottenuti da ciascun candidato, ha proclamato eletti a Consiglieri Camerali i Signori

- 1 Pipitone Comm. Tommaso con voti 1781 (Marsala, nuova elezione)
- 2 Incagnone Comm. Francesco con voti 1709 (Trapani, rielezione)
- 3 Saporito Ricca Cav. Dr. Cesare con voti 1784 (Castelvetrano, rielezione)
- 4 Fontana Cav. Stefano con voti 1507 (Monte S. Giuliano, nuova elezione)
- 5 Pampelone Comm. Giuseppe con voti 1496 (Trapani, rielezione)
- 6 Cassisa Giuseppe fu Francesco con voti 1461 (Trapani, nuova elezione)
- 7 Sammartano Carlo con voti 1461 (Trapani, nuova elezione)
- 8 Favara Scurti Cav. Vito con voti 1448 (Mazzara, nuova elezione)
- 9 D'Alì Cav. Antonio con voti 1446 (Trapani, nuova elezione)

Ai termini della Deliberazione camerale 5 ottobre e della Notificazione 11 novembre ultimi, i Signori

- 1 Comm. Tommaso Pipitone
- 2 Comm. Francesco Incagnone
- 3 Dr. Cav. Cesare Saporito Ricca
- 4 Cav. Stefano Fontana
- 5 Comm. Giuseppe Pampelone

avendo riportato il maggior numero dei voti, s'intendono eletti in surrogazione dei 5 Consiglieri ai quali scade il mandato a 31 dicembre di questo

anno, e quindi dureranno in carica per il quadriennio 1893-1896. I Signori

1. Giuseppe Cassisa fu Francesco
2. Carlo Sammartano
3. Cav. Vito Favara Scurti
4. Cav. Antonio D'Alì

s'intendono eletti a completare il numero dei Consiglieri della Camera, giusta l'aumento accordato col R. Decreto 19 luglio 1892 N. 530. Di essi Signori, due soltanto dureranno in carica per l'intero periodo ordinario 1893-1896, gli altri due, designati a suo tempo dalla sorte, cesseranno dall'ufficio a 31 dicembre 1894.

Pel biennio 1893-94 la Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Trapani, rimane quindi costituita dai Signori,

- 1 Bar. Antonio Spano Lazzara (Marsala)
- 2 Cav. Uff. Ing. Nunzio Aula (Trapani)
- 3 Mario Serrano fu Giuseppe (Trapani)
- 4 Cav. Vito Fodera (Castellammare Golfo)
- 5 Giacomo Augugliaro fu Bartolomeo (Trapani)
- 6 Antonio Pellegrino Vulpetti (Trapani)
- 7 Comm. Tommaso Pipitone (Marsala)
- 8 Comm. Francesco Incagnone (Trapani)
- 9 Dr. Cav. Cesare Saporito Ricca (Castelvetrano)
- 10 Cav. Stefano Fontana (Monte S. Giuliano)
- 11 Comm. Giuseppe Pampelone (Trapani)
- 12 Giuseppe Cassisa fu Francesco (Trapani)
- 13 Carlo Sammartano (Trapani)
- 14 Cav. Vito Favara Scurti (Mazzara)
- 15 Cav. Antonio D'Alì (Trapani)

Dalla Segreteria Camerale, Trapani 21 dicembre 1892

Il Presidente

F. INCAGNONE

Il Segretario

AVV. MONDINI

LE ELEZIONI COMMERCIALI

nella Provincia di Trapani

Secondo l'abitudine costantemente seguita da parecchi anni, alla pubblicazione del quadro dei risultati delle ultime elezioni commerciali facciamo precedere i dettagli, i confronti e le cifre riguardanti le operazioni elettorali, che servono a mettere sempre più in rilievo l'importanza che ha raggiunto tra noi la periodica parziale rinnovazione della Camera di Commercio.

E da premettere che quest'anno le elezioni ebbero un carattere speciale, perchè avendo la Camera ottenuto l'aumento numerico dei suoi componenti, erano da eleggersi nove candidati, cioè cinque in sostituzione di altrettanti, i quali, per anzianità, cessano a 31 Dicembre prossimo dalle loro funzioni, e quattro di nuova nomina.

Altra specialità di questi nove, cinque, i surroganti, rimarranno in funzione pel periodo ordinario di quattro anni, degli altri quattro di nuova nomina, due soltanto funzioneranno per tutta la durata del detto periodo ordinario, e due dovranno scadere a 31 Dicembre 1894.

Di fronte a questo stato di cose, la Camera di Commercio dovette, preliminarmente, fissare le norme perchè fosse determinato, a elezioni compite, quali dei nove eletti dovessero considerarsi di nuova nomina, e con quali criteri, tra essi, si dovessero scegliere i due che andranno a scadere dalle loro funzioni il 31 Dicembre 1894.

E con Deliberazione 5 Ott. ultimo fu stabilito che degli eletti, i quattro risultati con minor numero di voti sarebbero considerati di nuova nomina, e tra essi, all'epoca delle

elezioni del 1894, saranno sorteggiati i due ai quali andrà a scadere il mandato alla fine del biennio

Per le elezioni commerciali del 4 Dicembre ultimo, andarono alle urne 2836 elettori, sui 4043 iscritti in tutta la Provincia. Abbiamo dunque una percentuale del 70, 145, superiore di molto alle percentuali sinora raggiunte.

Infatti, nel 1880 la percentuale fu 29, 43, nel 1882, 43, 14, nel 1884, 56, 98, nel 1886, 61, 71, nel 1888, 63, 54, nel 1890, 49, 67.

La superiorità della percentuale odierna, è ben più rilevante in confronto di quella delle penultime elezioni (1890) che fu del 49, 67 mentre poco apprezzabile è la differenza tra il numero degli elettori iscritti nei due periodi 4098 nel 1890, 4043 nel 1892.

Cio è dovuto al fatto che nelle recenti elezioni assai notevole fu il concorso degli elettori, in confronto del 1890, in Trapani, Mazzara, Campobello, Salaparuta, Pantelleria, e notevolissimo in Marsala, dove nel 1890 si raggiunse una percentuale del 13, 682, mentre nel 1892 la percentuale fu 82, 284.

Ecco intanto i dettagli per ciascuna Sezione

I TRAPANI — Iscritti 954, votanti 523, percentuale 54, 821,

II MONTE S GIULIANO — Iscritti 143, votanti 74, percentuale 51, 747,

III PACECO — Iscritti 57, votanti 46, percentuale 80, 701,

IV MARSALA — Iscritti 604, votanti 497, percentuale 82, 284

V MAZZARA — Iscritti 172, votanti 133, percentuale 77, 331,

VI CASTELVETRANO — Iscritti 313, votanti 223, percentuale 71, 246,

VII CAMPOBELLO — Iscritti 25, votanti 22, percentuale 88,

VIII SANTA NINFA — Iscritti 67; votanti 38, percentuale 56, 716,

IX SALEMI — Iscritti 173, votanti 138, percentuale 80, 924;

X PARTANNA — Iscritti 131, votanti 91, percentuale 69, 465,

XI ALCAMO — Iscritti 300, votanti 218, percentuale 72, 666,

XII CAMPOREALE — Iscritti 61, votanti 52, percentuale 85, 245,

XIII CALATAFIMI — Iscritti 178, votanti 140, percentuale 81, 337,

XIV VITA — Iscritti 127, votanti 110, percentuale 86, 614,

XV GIBELLINA — Iscritti 66, votanti 44, percentuale 66, 666,

XVI SALAPARUTA — Iscritti 47, votanti 34, percentuale 72, 340,

XVII POGGIOREALE — Iscritti 40, votanti 28, percentuale 70,

XVIII CASTELLAMMARE — Iscritti 364, votanti 273, percentuale 75,

XIX FAVIGNANA — Iscritti 66, votanti 43, percentuale 65, 151,

XX PANTELLERIA — Iscritti 161, votanti 109, percentuale 67, 145.

La ripartizione dei voti tra i candidati risulta dal quadro seguente.

ELEZIONI COMMERCIALI DEL 4 DICEMBRE 1892

Specchietto dei voti riportati da ciascun candidato, progressivamente, nelle varie Sezioni

CANDIDATI	SEZIONI ELETTORALI																				Totale
	Trapani	Monte S Giul	Paceco	Marsala	Mazzara	Castelvetro	Campobello	Santa Ninfa	Salemi	Partanna	Alcamo	Camporeale	Calatafimi	Vita	Gibellina	Salaparuta	Poggioreale	Castellammare	Favignana	Pantelleria	
1 Pipitone Comm Tommaso	351	56	44	226	41	204	15	23	106	57	68	26	38	106	27	32	12	199	43	104	1781
2 Incagnone Comm Francesco	358	55	44	58	66	210	15	30	81	57	89	26	46	99	38	15	12	260	43	104	1709
3 Saporito Ruca Cav Dr Cesare	342	56	44	43	42	205	15	21	87	70	67	26	46	103	38	32	12	262	43	104	1684
4 Fontana Cav Stefano	351	62	44	36	44	205	11	22	13	53	85	26	42	96	37	30	12	228	43	104	1507
5 Pampelone Comm Giuseppe	341	55	44	91	53	204	15	23	20	55	72	26	43	102	37	29	12	228	43	104	1496
6 Cassisa Giuseppe fu Francesco	388	56	43	21	42	205	12	11	12	54	66	26	43	93	37	24	13	255	43	104	1461
7 Sammartano Carlo	353	54	42	35	52	205	13	11	11	53	67	26	43	92	37	24	12	224	43	104	1461
8 Favara Scurti Cav Vito	158	17	1	461	109	19	13	29	133	60	166	26	39	65	6	10	16	92	37	104	1448
9 D'Alì Cav Antonio	170	18	1	448	90	20	13	23	125	75	141	26	94	8	44	13	20	10	37	104	1446
10 Peria Francesco	335	52	44	99	40	202	8	15	8	1	71	25	130	92	28	28	10	260	43	104	1407
11 Adragna Billo Francesco	161	18	1	427	88	18	11	35	118	75	141	26	94	8	44	5	16	5	37	104	1373
12 Sparo Vaccari Giacomo	156	17	1	492	87	2	11	10	122	35	141	26	91	8	44	5	16	5	37	104	1252
13 Marale Mario	333	49	44	37	49	203	6	11	2	17	43	26	39	82	44	20	9	195	43	104	1208
14 Raccavuto Salvatore di Andrea	160	21	1	391	73	18	7	12	59	35	132	26	93	8	41	5	16	13	37	104	1174
15 Costamante Pietro	153	21	1	433	77	17	7	5	67	33	140	26	93	8	41	4	16	13	37	104	1097
16 Adamo Pietro	153	15	1	301	66	17	7	35	118	33	142	26	94	8	44	5	16	13	37	104	1057
17 Vulpetti Antonino	154	13	1	421	75	17	8	8	49	24	137	26	93	8	44	5	16	13	37	104	1033
18 D'Angelo Graziano	152	21	1	387	78	17	8	8	61	33	148	26	41	4	18	1	16	13	37	104	999
Dispersi	72	1	4	47	15	2	6	6	7	2	1	3	1	3	3	22	1	3	3	3	183

Esportazione dei vini Italiani

IN AUSTRIA-UNGHERIA

Pubblighiamo per esteso la seguente Circolare 1° dicembre 1892 del Sig. Ministro di Agricoltura Industria e Commercio

Secondo una ordinanza di pari data del Governo Austro-Ungarico, emessa in seguito ad accordi presi, i vini italiani sono accettati al dazio ridotto di fiorini 3, 20, senza essere sottoposti ad una analisi preventiva, come era prescritto nell'altra ordinanza del 10 agosto ultimo, se sono accompagnati da un certificato rilasciato da uno degli Istituti indicati a seguito della presente. Il certificato deve confermare, come conseguenza dell'analisi eseguita, che trattasi di vino naturale. La formola del certificato viene oggi stesso inviata agli Istituti, ai quali sono pure date istruzioni circa il prelevamento dei campioni, i metodi di analisi da seguire, ecc., ecc.

Il Governo Austro-Ungarico si riserva il diritto di provvedere in caso di dubbio ad una analisi di controllo. Della circolare che dirigo ai suddetti Istituti invio copia a V. S., per opportuna norma.

Secondo l'ordinanza austro-ungarica del 10 agosto 1892, i certificati di origine dei nostri vini debbono essere rilasciati o dai Consolati austro-ungarici nel cui distretto di ufficio trovasi il luogo di produzione del vino, o dalle autorità locali (Sindaci), del luogo stesso, nel qual caso occorre il visto dei Consolati anzidetti.

Con l'ordinanza del 1° dicembre questa facoltà è anche accordata ad alcune Prefetture e Sottoprefetture, come appare dalla ordinanza stessa.

I modelli di codesti certificati di origine sono uniti alla presente (Allegati A e B).

I vini nostri importati per via di mare su velieri in cisterne ed in recipienti fissi a bordo, se sono travasati, sotto controllo doganale, in fusti nei porti franchi di Trieste e Fiume sono pure ammessi al dazio ridotto di fiorini 3, 20.

A maggiore intelligenza del commercio fo seguire alla presente le due ordinanze di sopra menzionate del 10 agosto 1892 e della data odierna.

Il Ministro
L A C A V A

Allegato A

CERTIFICATO D' ORIGINE

Il sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte, che il vino bianco del signor Giovanni X, destinato alla importazione in Austria-Ungheria,

contenuto in 20 fusti con le marche G X e con i numeri 250 269, del peso lordo di 7000 chilogrammi, trasportato sul veliere Santa Maria in 3 cisterne (o in 3 recipienti fissi a bordo) della capacità totale di 60 ettolitri, per essere travasato nel punto franco di Trieste e Fiume in fusti o caratelli,

e prodotto dai vigneti del territorio del comune di Bari (Puglie), che fa parte della contrada viticola napoletana.

Bari, il

Visto
del Console Imperiale
e Reale austro-ungarico competente

Il Sindaco
N N

Allegato B

CERTIFICATO D' ORIGINE

La Regia Prefettura e la Regia Sottoprefettura di , certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte, che il vino bianco del signor Giovanni X, destinato alla importazione in Austria-Ungheria,

contenuto in 20 fusti con le marche G X e con i numeri 250 269, del peso lordo di 7000 chilogrammi, trasportato col veliere Santa Maria in 3 cisterne (o in 3 recipienti fissi a bordo) di una capacità totale di 60 ettolitri, per essere travasato nel punto franco di Trieste e Fiume in fusti o caratelli,

e prodotto dai vigneti delle Puglie, che fanno parte della contrada viticola napoletana.

Bari, il

Visto
del Console Imperiale
e Reale austro-ungarico competente

IL PREFETTO
IL SOTTO-PREFETTO

ORDINANZA 10 AGOSTO 1892

dei Ministri delle finanze, del commercio e di agricoltura per l'attuazione della stipulazione contenuta nel punto 5 del protocollo finale III, annesso alla tariffa B del trattato di commercio e navigazione fra l'Austria-Ungheria e l'Italia del 6 dicembre 1891 (B. L. I. N. 17 a 1892). — (Conforme al testo ufficiale).

Essendosi verificata la premessa del punto 5 del protocollo finale III annesso alla tariffa B (dazi all'importazione nell'Austria-Ungheria) del trattato di commercio e navigazione fra l'Austria-Ungheria e l'Italia del 6 dicembre 1891 (B. L. I. N. 17 a 1892), si ordina d'accordo coi regi Ministri interessati, quanto segue.

I vini lombardi, veneziani, dell'Italia media, napoletani e siciliani, inoltre i vini comuni piemontesi, saranno trattati all'importazione per terra o per mare nel territorio doganale austro-ungarico, in quanto essi entrino in botti, al tasso di dazio di 3 fi 20 s. in oro valuta austriaca per ogni 100 kg. sotto le modalità seguenti.

I Alle singole spedizioni devono essere allegati certificati d'origine, comprovanti che i rispettivi vini sono prodotti del suolo di uno dei territori viniferi summenzionati.

Questi certificati d'origine saranno rilasciati, o da quell'imperiale e regio consolato austro-ungarico, nel cui distretto d'ufficio è situato il luogo di produzione del vino, oppure dall'autorità locale del luogo di produzione, in quest'ultimo caso il certificato

d'origine dovrà essere munito del visto del componente imperiale e regio consolato.

Il certificato d'origine deve contenere, oltre le indicazioni occorrenti giusta il § 4 del regolamento d'attuazione della tariffa daziaria generale austro-ungarica del 25 maggio 1882 (B. L. I. N. 49), ancora il luogo di produzione come pure l'indicazione, a quale dei suddetti territori viniferi esso appartenga, inoltre la specificazione dettagliata del vino secondo il suo colore, la quantità, il segno e numero delle singole botti, nonché il peso lordo complessivo della spedizione.

Nelle dichiarazioni doganali, in cui è pretesa l'applicazione del tasso di 3 fi 20 s., deve indicarsi ancora il rispettivo territorio vinifero favorito del regno d'Italia e specialmente per i vini piemontesi, che i relativi vini sono vni « comuni » piemontesi.

2 I vini originanti dai territori viniferi suindicati devono essere prodotti da uva fresca mediante fermentazione alcolica, nel che è ammissibile, che essi abbiano anche subito un trattamento necessario per la manipolazione e chiarificazione conformi alle regole dell'arte.

Altri vini, come pure mosto, vini confezionati (per esempio vino Vermouth), mosto condensato, vini bolliti e vini importanti in recipienti diversi da botti, sono esclusi dal trattamento secondo il tasso di dazio di 3 fi 20 s. per ogni 100 kg.

3 Gli uffici doganali saranno autorizzati a trattare al dazio di 3 fi 20 s. per 100 ke., senza ritirare il parere dei periti, quei vini,

a) dei quali all'atto della visita interna della rispettiva spedizione viene anzitutto constatato mediante assaggio, che si tratta in genere di vino, nel che l'impiegato esaminante dovrà badare specialmente all'odore, sapore e colore.

b) nei quali la ricchezza alcolica, l'estratto complessivo e il contenuto di gesso variano entro i limiti seguenti.

I La ricchezza alcolica non deve importare ad una temperatura di 12° Reaumur più di 15 per cento in volume, nei vini comuni piemontesi però la ricchezza alcolica non deve eccedere 12 per cento in volume.

II L'estratto complessivo di questi vini può importare

A nei vini bianchi non dolci

a) con una ricchezza alcolica fino a 9 per cento in volume, non meno di 16 grammi per litro,

b) con una ricchezza alcolica sopra 9 fino a 11 per cento in volume, non meno di 19 grammi per litro,

c) con una ricchezza alcolica sopra 11 fino a 15 per cento in volume, non meno di 21 grammi per litro,

B nei vini rossi non dolci

a) con una ricchezza alcolica fino a 11 per cento in volume, non meno di 21 grammi per litro,

b) con una ricchezza alcolica sopra 11 fino a 15 per cento in volume, non meno di 25 grammi per litro,

C nei vini bianchi e rossi dolci con una ricchezza alcoolica fino a 15 per cento in volume, non meno di 30 grammi per litro.

III Il contenuto di solfato di potassio non può superare 2 grammi per litro.

4 Le analisi da parte degli ufficiali doganali, richieste giusta il punto precedente, saranno eseguite nel modo seguente

ad I Nel determinare la ricchezza alcoolica si impiegherà il metodo di distillazione e si farà l'esame del distillato mediante l'alcolometro.

ad II La determinazione dell'estratto complessivo si eseguirà mediante il saccarometro di Balling sul residuo della distillazione rimanente dopo fatta l'analisi *ad I*.

ad III L'esame dei vini sul loro contenuto di gesso si fa mediante una soluzione di cloruro di bario, contenente 28 grammi per litro, per un contenuto massimo corrispondente a 2 grammi di solfato di potassio per litro, nel filtrato non deve risultare nessun precipitato.

Le norme di dettaglio sul modo di eseguire queste analisi e sull'uso degli apparati da impiegarsi in esse saranno rese note agli uffici doganali in una istruzione separata.

5 Se l'esame praticato dagli uffici doganali conduce ad un risultato divergente dai contrassegni esposti al punto 3 della presente ordinanza, saranno levati dalla relativa spedizione di vino due campioni di 1 litro ciascuno, versati in bottiglie del tutto nette ed asciutte, indi chiuse queste ermeticamente, poste sotto sigillo dell'ufficio e della parte e munite delle iscrizioni corrispondenti alle indicazioni del certificato di origine e della dichiarazione doganale.

Uno di questi campioni sarà trasmesso per l'ulteriore analisi chimica, alle stazioni enologiche d'esperimento di Gorizia, Klosterneuburg, San Michele e Vienna, se il vino è disbricato al dazio da uno degli uffici doganali situati nei regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'impero o in Bosnia o nell'Erzegovina, rispettivamente agli istituti enologici e stazioni d'esperimento di Budapest o Ungarisck-Altenburg, se il disbrigo è effettuato da uno degli uffici doganali situati nei Paesi della Corona ungarica. L'altro campione sarà conservato per sei mesi presso l'ufficio doganale.

A richiesta della parte potrà effettuarsi il disbrigo di spedizioni, delle quali furono mandate prove ad una stazione enologica di esperimento, ancora prima che giunga la perizia di questi istituti, verso cauzione del dazio generale di 20 fi per 100 chilogrammi e dell'eventuale pena fiscale.

6 Le stazioni enologiche d'esperimento dovranno constatare secondo le massime riconosciute dalla scienza, se il vino sia proveniente dai territori vinicoli indicati alle premesse del punto 2 della presente ordinanza, e in tale esame esse non sono vincolate alle norme direttive e cifre di limite, stabilite per la pratica dell'esame da parte degli uffici doganali.

7 Il trattamento dei vini italiani nominati al dazio di 3 fi 20 s in quantità superiore a 100 kg potrà aver luogo soltanto presso gli uffici doganali muniti dei necessari apparati.

Questi ultimi sono

a) nei Regni e Paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero Vienna, Praga, Linz, Lubiana, Klagenfurt, Pontafel, Innsbruck, Bolzano, Riva, Ala, Lodrone, Trieste, Gorizia, Pola, Rovigno, Lussinpiccolo, Cormons, Visco, Nogaredo, Zara, Spalato, Sebenico, Metkovic, Gravosa, Ragusa, Cattaro e Castelnuovo di Cattaro,

b) nei paesi della Corona ungarica Budapest, Presburgo, Fiume, Temesvar, Agram, Oedenburg e Zengg,

c) nella Bosnia ed Erzegovina Sarajevo. In quantità sotto 100 kg il disbrigo al dazio di 3 fi 20 s potrà seguire senza detagliato esame — eccettuato il caso di sospetto evidente.

8 La presente ordinanza entra in vigore del 27 agosto 1892.

FALKENHAYN — BACQUEM — STEINBACH

ORDINANZA 1 DICEMBRE 1892

dei Ministri delle finanze, del commercio e della agricoltura, colla quale è dilucidata, rispettivamente completata l'ordinanza del 10 agosto 1892 (B. L. I. N. 125) emanata per l'attuazione della stipulazione contenuta nel punto 5 del protocollo finale III, annesso alla tariffa B del trattato di commercio e navigazione fra l'Austria-Ungheria e l'Italia del 6 dicembre 1891. — (Conforme al testo ufficiale).

Di concerto coi regi Ministri ungheresi interessati si ordina, a dilucidazione e, rispettivamente a completamento dell'ordinanza 10 agosto 1892 (B. L. I. N. 125), quanto segue

a) I certificati d'origine (punto 1 della ordinanza 10 agosto 1892) potranno venir rilasciati, oltre che dagli uffici consolari austro-ungarici e dalle autorità locali del luogo di produzione, anche per vini della Lombardia (contrada viticola lombarda) — dalla regia prefettura italiana di Milano, per vini delle Pughe (appartenenti alla contrada viticola napoletana) — dalle regie prefetture, rispettive, sottoprefetture italiane di Bari, Barletta e Brindisi, per vini di Sicilia (contrada viticola siciliana) — dalle regie prefetture, rispettive, sottoprefetture italiane di Palermo, Messina, Trapani, Catania e Siracusa, per vini comuni della Liguria (appartenenti alla contrada viticola piemontese) — dalla regia prefettura italiana di Genova.

(Continua)

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

Libri, riviste e giornali pervenuti in Ufficio

Bullettino della Camera di Commercio di Parigi, Gurgenti, Porto Maurizio, Arezzo — Sedute della Camera di Commer-

cio di Cremona — Giornale della Camera di Commercio di Varese, Ferrara, Bari, Regio Emilia, Umbria, Pisa, Aquila, Modena, Alessandria, Lecce, Bologna, Como, Gazzetta di Venezia Tunisi, Alessandria di Egitto, Buenos-Ayres, Montevideo, Rosario, Santa Fe', S. Francisco di California, New-York, Costantinopoli, Londra (fascicolo) — Giornale Marina e Commercio — Gli Economisti (in fascicolo), L'Economista d'Italia, Gazzetta di Venezia, Credito e Cooperazione (Roma) — Bullettino del Museo Commerciale — Nuova Antologia — Codice di Commercio (in dispense) — Avvisi ai naviganti — Bullettino della Borsa di Palermo — Casse di risparmio — Bullettino del Ministero delle poste e dei telegrafi, Società Geografica (volume) — Bullettino dei fallimenti — Sedute Camere di Commercio Milano e Torino — Bullettino del Ministero degli affari esteri — Il Consulente Commerciale — Bullettino Rendiconti Finali — Adunanza Generale degli Azionisti della Banca Nazionale (volume) — Bulletin International des Douanes (fascicoli) — Relazione sulla Stazione Meteorologica Municipio di Trapani anno 1890 (fascicolo) — Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia — Statistica dell'esercizio anno 1887 (volume) — Le astrazioni sperimentali Agrarie Italiane (volume) — Camera di Commercio di Parma. Proposte di Modificazioni al Codice di commercio (volume) — Camera Commercio di Bari. Sulla esattezza dei caratteri dei vini da Taglio (fascicolo) — Bullettino prodotti agrari — Giornali Circolo Industriale di Milano — Comitato per le proposte di Modificazioni al Codice di commercio (fascicolo) — Le Convenzioni postali marittime al Parlamento Italiano. Considerazioni di Giovanni Lagana, Roma (in volume) — Annuario Italiano d'Oriente 1892 (volume) — Relazione al Comitato Provinciale di Bari per l'applicazione della clausola del trattato con l'Austria-Ungheria (fascicolo) — Camera di Commercio di Arezzo — La riforma del Codice di commercio (fascicolo) — Elenco dei premi dell'Esposizione Nazionale in Palermo (volume) — Giuseppe Vergone. Crisi agricola ed economica (volumetto) — Camera di Commercio ed Arti di Bari. Movimento commerciale e di navigazione (volume) — Nuova rassegna (giornale) — L'Italia Marittima (giornale) — Flavio Mengarini. L'industria della concentrazione dei mosti (fascicolo).

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Gius. Gerardi-Modica